

**IVA: FRODE CAROSELLO, INDETRAIBILITÀ, ONERE DELLA PROVA E RUOLO DEL CONTRIBUENTE DILIGENTE**

- Sentenza del 30/04/2025, n. 331/296 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte

**Composizione**

Pres. Puccinelli

Rel. Baldi

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 488 VALUTAZIONE DEI BENI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI - OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE/SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI

IVA – Frode carosello – Elementi indiziari da cui emerge che il contribuente non poteva diligentemente ignorare la natura puramente cartolare delle operazioni fatturate – Recupero IVA – Idoneità della prova.

**Massima**

Nel caso in cui venga posta in essere una frode IVA attraverso una serie di acquisti e rivendite simulate, con il solo scopo apparente di esportare merci che in realtà non lasciano mai l'Italia, la società che acquista e rivende a richiesta di un intermediario – senza instaurare rapporti commerciali effettivi né con il venditore né con l'acquirente estero, e senza partecipare alla movimentazione fisica delle merci, limitandosi a ottenere una percentuale sul fatturato – non può dichiararsi inconsapevole della frode. Ne consegue che l'Ufficio può legittimamente negare il diritto alla detrazione dell'IVA, trovando altresì applicazione la sanzione prevista dall'art. 8, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

**Rif. Normativi**

- D.L. 2 marzo 2012 n. 16, art. 8
- L. 26 aprile 2012, n. 44

**Conformità**

- Cass., Sez. 5, ord., n. 2922 del 31/01/2022
- Cass., Sez. 5, ord., n. 15369 del 20/07/2020
- Cass., Sez. 5, ord., n. 5873 del 28/02/2019

**Vedi**

- C.G.U.E. 1 dicembre 2022, in causa C-512/21

**Anno pubb.**

- 2025

